CULTURAle
AziendaSpecialeMultiservizi
COSTRUIRE INSIEME

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 156 DEL 21/11/2023

Oggetto: **Incarico affidamento medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per il biennio 2024-2025**

Affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 al **DOTT. GIANCARLO FARAGLI – Viale dei Campionissimi 11 – 15067 Novi Ligure (AL) – P.I. 02512430063** - Costo biennale: € 2.300,00 (esente IVA) - CIG N. **Z813D62ACD**

Premesso che per il biennio 2020-2021 è stata effettuata una gara per l'affidamento del medico competente aziendale al fine di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori prevista dal D.Lgs 81/09.04.2008 e s.m.i.;

Dato che l'incarico è stato affidato al Dr. Faragli con conferma delle tariffe applicate nella sua offerta del 13.02.2020;

Considerato che l'incarico al Dr. Faragli è stato rinnovato alle medesime condizioni economiche anche per il biennio 2022-2023;

Visto che il Direttore ha provveduto a richiedere preventivo di conferma delle condizioni economiche applicate precedentemente e, con prot. 2420 del 06.11.2023 il Dr. Faragli ha confermato la volontà di proseguire il rapporto con la scrivente e di applicare le medesime condizioni economiche dello scorso biennio;

Verificato che:

- L'oggetto della fornitura non rientra tra quelli per i quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali a norma dell'art. 1, comma 7 e seguenti, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, e dell'art. 1, commi 512-517, della L. n. 208/2015 e s.m. e i.;
- Non sono presenti convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o dalla Società Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA), istituita con Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione dell'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 e dell'art. 1 comma 449, della L. 296/2006, i cui parametri qualità prezzo debbano essere utilizzati come riferimento e limite massimo per l'Amministrazione;
- l'importo dell'affidamento è inferiore alle soglie di rilevanza europea ed è quindi possibile procedere direttamente e autonomamente ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs n.36/2023, mediante affidamento diretto a norma dell'art. 50, comma 1 lettera b), del medesimo decreto;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- a norma dell'art.1 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130, L. 30 dicembre 2018, l'Azienda non è tenuta a fare ricorso al MEPA e/o altri mercati istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento trattandosi di procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro;